

N. R.G. 1307/2025



TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA

Unica

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elvira Bellantoni Presidente

dott. Marianna Frangiosa Giudice

dott. Francesco D'Amato Giudice Rel

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **1307/2025** promosso da:

RECLAMANTE/I

contro

con il patrocinio dell'Avv. Gianfranco Nunziata

RECLAMATO/I

Letto il reclamo tempestivamente presentato;

Letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.1.2026

OSSEVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nell'estate 2025, , in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore , affetto da sindrome di e iscritto alla scuola dell'infanzia paritaria “ ” di Vallo della Lucania, lamentava che l'Istituto non avesse garantito l'assegnazione di un insegnante di sostegno qualificato, nonostante le esigenze educative speciali del bambino, già evidenziate da documentazione clinica neuropsichiatrica.

Con ordinanza del 3 settembre 2025, il Tribunale – in accoglimento del ricorso cautelare – ordinava alla scuola di attribuire entro il 15 settembre 2025 un *insegnante di sostegno con i requisiti di legge*, per il monte ore indicato nel PEI, da predisporre entro ottobre.

Alla ripresa dell’anno scolastico, la scuola non assegnava un docente specializzato, provvedendo invece, il 12 settembre 2025, a stipulare un contratto con la dott.ssa

, laureata LM-85 in Scienze Pedagogiche, priva sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (LM-85bis), sia della specializzazione TFA sostegno infanzia. La stessa era già presente l’anno precedente come educatrice di sezione.

Ritenendo che l’ordinanza non fosse stata attuata, il sig. depositava istanza ex art. 669-duodecies c.p.c. il 18 settembre 2025, contestando l’inadempimento dell’Istituto e chiedendo fissazione di modalità attuative, nomina di commissario ad acta e misure coercitive.

La scuola, costituitasi, sosteneva invece di aver adempiuto: richiamava la difficoltà di reperire personale specializzato, l’invio di una precedente richiesta al Provveditorato (del 27 giugno 2025), la carenza strutturale di docenti sul territorio e la necessità di assicurare continuità educativa, interpretando l’incarico affidato alla come “accomodamento ragionevole”.

All’esito dell’udienza del 21 ottobre 2025, il Giudice dell’attuazione, con ordinanza del 5 novembre 2025, rigettava l’istanza ritenendo che

- la scuola avesse dimostrato di essersi attivata;
- la nomina della rappresentasse un’adeguata attuazione dell’ordinanza;
- la difficoltà di reperire docenti qualificati giustificasse l’individuazione di personale privo di specializzazione.

Il reclamante ha proposto un articolato reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (oltre 70 pagine), deducendo plurimi vizi dell’ordinanza impugnata. In particolare, ha contestato:

- l’erroneità dell’affermazione circa “plurime ricerche” di personale specializzato, poiché l’unico atto prodotto era antecedente all’ordinanza del 3 settembre;
- la natura meramente formale dell’assegnazione della , sostenendo che essa continuasse a svolgere funzioni di educatrice di sezione, prive di ogni elemento tipico del sostegno 1:1;
- la totale assenza dei requisiti legali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e per il sostegno;

- la violazione del principio di effettività dell’ordinanza cautelare e del diritto del minore a un docente specializzato;
- l’omessa considerazione del rischio di regressione evolutiva documentato dalla relazione neuropsichiatrica e aggravato dall’assenza di un sostegno effettivo.

Ha, pertanto, concluso in questi termini:

«IN VIA PRINCIPALE: 1. RIFORMARE INTEGRALMENTE l'ordinanza del 5 novembre 2025, accertando che la Scuola dell'Infanzia paritaria " " non ha adempiuto all'ordinanza del 3 settembre 2025, in quanto: a) Non ha assegnato a un insegnante di sostegno (avendo assegnato un educatore) b) Non ha assegnato personale in possesso dei requisiti di legge (abilitazione LM-85bis + 60 CFU + specializzazione TFA sostegno infanzia) c) Non ha garantito un sostegno 1:1 effettivo (la Dott.ssa svolge funzioni generiche di educatrice di sezione) d) Non ha provato di aver effettuato ogni sforzo per reperire personale qualificato e) Non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di reperire docenti specializzati (in sostegno infanzia e, in subordine, per altro grado di istruzione) disponibili

2. ACCOGLIERE l'istanza di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. depositata il 18 settembre 2025, e per l'effetto: A) NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA Nominare Commissario ad acta l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Dirigente pro tempore o suo delegato, conferendogli il mandato di: a) Reperire e selezionare, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del decreto decisorio del presente reclamo, un docente di sostegno in possesso dei seguenti requisiti indefettibili: Titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (Laurea magistrale a ciclo unico LM-85bis in Scienze della Formazione Primaria, ai sensi del D.Lgs. 66/2017) Titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia (TFA sostegno infanzia ex art. 12, commi 2 e 4, D.Lgs. 66/2017) o, in subordine e solo in caso di oggettiva indisponibilità di docenti specializzati documentata, docente abilitato infanzia con comprovata esperienza triennale di docenza su sostegno b) Stipulare, in luogo e vece dell'Istituto resistente e a spese del medesimo, il contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 con il docente individuato, specificando:

Tipologia di posto: sostegno 1:1

Alunno beneficiario: Orario settimanale: minimo 25 ore settimanali in rapporto 1:1 Decorrenza: immediata dalla

stipula del contratto Inquadramento: personale docente (liv. VI CCNL FISM o equivalente) c) Definire ed attivare l'orario individuale di servizio del docente, garantendo la presenza dello stesso per almeno 25 ore settimanali in compresenza con , con orario da concordare con la famiglia e l'équipe ASL d) Vigilare sull'effettiva presa di servizio del docente e sull'avvio operativo del sostegno 1:1 e) Riferirsi al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto decisorio del presente reclamo circa: Nominativo del docente individuato e relativi titoli Estremi del contratto stipulato

Data di presa di servizio Orario settimanale attivato Eventuali difficoltà incontrate e relative soluzioni f) Disporre, in caso di ulteriore inerzia o inadempimento dell'Istituto " ", l'accesso diretto presso la scuola per verificare l'effettiva erogazione del servizio di sostegno e riferire al Tribunale. Con autorizzazione al Commissario a compiere tutti gli atti necessari all'adempimento del mandato, inclusi contatti con altre scuole, università, ambiti territoriali e graduatorie provinciali/regionali. Le spese del Commissario ad acta cederanno a carico della Scuola " ".

B) FISSAZIONE PARAMETRI MINIMI PROVVISORI

Fissare i seguenti parametri minimi inderogabili: a) Qualifica del personale: Docente abilitato all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (LM-85bis) In possesso di specializzazione TFA sostegno infanzia, o in subordine con esperienza triennale documentata su sostegno b) Orario minimo: Non inferiore a 25 ore settimanali in rapporto 1:1 con Distribuite su 5 giorni settimanali Con orario dettagliato comunicato alla famiglia c) Documentazione obbligatoria: Registro di sostegno compilato giornalmente Diario educativo condiviso con la famiglia Comunicazioni periodiche (almeno settimanali) sull'andamento del minore Relazioni di verifica mensili da trasmettere alla famiglia e all'équipe ASL d) Coordinamento: Partecipazione attiva del docente di sostegno a tutti i GLO Confronti periodici con i genitori e gli specialisti ASL

C) DIVIETO ESPRESSO Vietare espressamente alla Scuola dell'Infanzia " " l'impiego, in luogo del docente di sostegno con i requisiti di cui sopra, di: Personale privo di titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia (LM-85bis) Personale privo di titolo di specializzazione TFA sostegno infanzia (salvo impossibilità oggettiva documentata) Personale inquadrato come "educatore" o altra qualifica non docente Personale non dedicato in rapporto 1:1 a Tale divieto ha efficacia immediata e perdura sino alla piena e documentata esecuzione dell'ordinanza del 3 settembre 2025.

D) MISURE COERCITIVE INDIRETTE EX ART. 614-BIS C.P.C. Applicare le misure di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., comminando a carico della Scuola dell'Infanzia paritaria " " – in persona del legale rappresentante pro tempore – le seguenti penalità di mora:
1) Per ritardo nell'assegnazione del docente qualificato: € 200,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo nell'assegnazione di un docente abilitato e specializzato infanzia (o in subordine con esperienza triennale di docenza su sostegno), con decorrenza dal 15 settembre 2025 (data fissata dall'ordinanza del 3/9/2025) sino all'effettiva presa di servizio del docente qualificato Maggiorazione a € 400,00 al giorno decorso il 7° giorno dalla comunicazione/notificazione del decreto decisorio del presente reclamo, in caso di perdurante inadempimento 2) Per carenza oraria: € 50,00 per ciascuna ora settimanale non erogata rispetto al minimo provvisorio di 25 ore 1:1, calcolate settimanalmente 3) Per carenza documentale: Con autorizzazione al Commissario a compiere tutti gli atti necessari all'adempimento del

mandato, inclusi contatti con altre scuole, università, ambiti territoriali e graduatorie provinciali/regionali. Le spese del Commissario ad acta cederanno a carico della Scuola ". € 100,00 per ciascuna settimana in cui non vengano prodotti e trasmessi alla famiglia il registro di sostegno, il diario educativo o le comunicazioni previste Destinazione: Le somme maturate a titolo di penalità di mora sono acquisite in favore del minore e destinate a finanziare interventi terapeutici/riabilitativi necessari per recuperare le competenze regredite a causa dell'inadempimento. Ratio della misura: Tenuto conto della: Funzione dissuasiva e riparatoria della misura coercitiva (art. 614-bis c.p.c.) Gravità del pregiudizio per la persona con disabilità minore Natura dei bisogni educativi ed assistenziali del minore, insuscettibili di interruzione senza grave nocimento per la salute psicofisica Necessità di prevenire future violazioni del diritto all'inclusione Inadempimento reiterato della scuola (già accertato con ordinanza del 3/9/2025, ora perpetuato) La misura coercitiva è immediatamente esecutiva e decorre dalla comunicazione/notificazione del decreto decisorio del presente reclamo.

E) RENDICONTAZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA Disporre che la Scuola dell'Infanzia " ", tramite il proprio legale rappresentante, trasmetta via PEC al reclamante e alla Cancelleria del Tribunale, con cadenza settimanale (ogni lunedì): a) Nominativo del docente di sostegno con allegati: Copia titolo di abilitazione (LM-85bis) Copia titolo di specializzazione (TFA sostegno infanzia) o documentazione esperienza triennale di docenza su sostegno Copia contratto di lavoro su posto di sostegno 1:1 b) Orario settimanale assegnato al docente per il sostegno a (giorni, ore, fasce orarie) c) Orario effettivamente svolto nella settimana precedente, con: □ Registro presenze firmato dal docente Estratto diario di sostegno della settimana d) Eventuali variazioni, assenze, sostituzioni e relative causali e) Eventuali cause ostative all'adempimento (debitamente documentate) La prima rendicontazione è dovuta entro 7 giorni dalla comunicazione del decreto decisorio del presente reclamo. L'omessa o incompleta rendicontazione è soggetta a penalità di mora di € 100,00 per ciascuna settimana di ritardo/omissione.

IN VIA SUBORDINATA

Qualora il Collegio ritenesse di non poter disporre direttamente la nomina del Commissario ad acta:

ORDINARE alla Scuola dell'Infanzia " " di: a) Provvedere entro 7 giorni dalla comunicazione del decreto decisorio del presente reclamo all'individuazione e assunzione di un docente di sostegno con i requisiti di legge (abilitazione LM-85bis + 60 CFU + specializzazione TFA sostegno infanzia) b) Trasmettere entro 10 giorni al Tribunale e alla famiglia *Nominativo e titoli del docente*
 Copia contratto su posto di sostegno 1:1

Orario settimanale dettagliato *Data di presa di servizio c) In difetto, nominarsi sin d'ora Commissario ad acta con le modalità di cui alla richiesta principale. Con applicazione immediata delle misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. e dell'obbligo di rendicontazione settimanale.*

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Qualora il Collegio ritenesse necessari ulteriori accertamenti: PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 669-terdecies, comma 4, cpc su: a) Necessità di verificare i titoli effettivamente posseduti dalla Dott.ssa mediante produzione Certificato di iscrizione/conseguimento TFA sostegno (con specifica del grado) b) Necessità di accertare l'effettività del sostegno 1:1 median Audizione della Dott.ssa

Produzione registro di sostegno e diario educativo *Acquisizione comunicazioni ai genitori* *acquisizione di ogni informazione utile e necessaria* c) *Necessità di verificare le ricerche di personale effettivamente compiute dalla scuola post 3 settembre 2025. Con sospensione nel frattempo della condanna alle spese disposta a carico del reclamante.*

IN OGNI CASO, in integrale riforma dell'ordinanza del 5 novembre 2025

1. CONDANNARE la Scuola dell'Infanzia paritaria " " al pagamento delle spese di lite del presente procedimento di reclamo nonché di quello antecedente di attuazione, da liquidarsi secondo i parametri di legge. 1.1 *Sulle spese di lite Si chiede la condanna della Scuola reclamata alle spese di lite del presente procedimento di reclamo nonchè di quello antecedente di attuazione, attes La totale soccombenza sul merito a gravare sulla reclamata* *La gravità della condotta (inadempimento reiterato e simulazione)* *Il danno arrecato al minore* 1.2 *Sulla valutazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. Pur riservandosi ogni valutazione al Collegio, il reclamante rileva che la condotta processuale della Scuola reclamata presenta profili di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. (abuso del processo), in quanto:* *Ha consapevolmente assegnato personale privo dei requisiti di legge, in palese violazione dell'ordinanza* *Ha prodotto documentazione parziale e carente (tipo autocertificazione in luogo di prova)* *Ha invocato argomenti pretestuosi (erronea richiesta di assegnazione docente di sostegno al Provveditorato, non seguita da ricerche reali successive all'ordinanza del 3/9/2025 che prescriveva l'assegnazione del docente entro il 15/9/2025, privacy per non esibire documenti, accomodamento ragionevole per giustificare inadempimento) e che si smentiscono ex se (pec del 16/9/2025 in cui si afferma che la Dott.ssa è attualmente iscritta al TFA sostegno e autocertificazione del 6/10/2025 in cui la Dott.ssa dichiara di essere immatricolata dal 22/9/2025)* *Ha causato danno al minore con condotta dilatoria. Qualora il Collegio lo ritenga opportuno, può condannare la Scuola al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.* 2. **REVOCARE la condanna alle spese disposta dall'ordinanza impugnata a carico del reclamante (€ 2.026,00), in quanto basata su decisione erronea.** 3.

DISPORRE l'immediata esecutorietà del decreto decisorio del presente reclamo, attesa l'urgenza derivante dal danno evolutivo irreversibile in corso».

Il reclamato Istituto, costituendosi, cecepiva in via preliminare l'inammissibilità del reclamo e la carenza di legittimazione esclusiva del padre. Nel merito sosteneva la piena correttezza del proprio operato, ribadendo l'impossibilità di reperire docenti specializzati e qualificando la nomina della come ragionevole, conforme all'interesse del minore e avvalorata anche dalla normativa emergenziale sopravvenuta. Concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto del reclamo.

All'esito dell'udienza 127ter c.p.c. del 7.1.2026, il procedimento veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

1. In via pregiudiziale, va fugato ogni dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.

1.1. Invero, quanto rilevato dal giudice reclamato nell'ordinanza del 3.9.2025, è sicuramente corretto: con la sentenza n. 25011 del 2014 le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle fattispecie di discriminazione indiretta del minore portatore di handicap censurabile ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 67/2006, da cui discende l'applicabilità delle norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011.

1.2. Tuttavia, va altresì precisato che nell'odierna controversia alcun problema di giurisdizione poteva porsi perché l'istituto scolastico convenuto non è una P.A. bensì un ente privato, *sub specie* di Istituto religioso, che gestisce una scuola paritaria.

Le scuole paritarie, infatti, pur facendo parte del sistema nazionale di istruzione, mantengono natura giuridica privata, in quanto istituite e gestite da soggetti non statali. Tale qualificazione trova fondamento:

– nella legge 10 marzo 2000, n. 62, che inserisce le scuole paritarie nel sistema nazionale assicurando loro il rilascio di titoli di studio con lo stesso valore legale di quelli statali, senza mutarne la natura non statale;

– nell'art. 33 Cost., che riconosce ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, prevedendo che la richiesta di parità non comporti trasformazione in ente pubblico, ma soltanto il rispetto di determinati standard didattici e organizzativi.

Ne deriva che le scuole paritarie, pur svolgendo un servizio pubblico di istruzione, restano enti privati e come tali non possono essere ricondotte alla nozione di pubblica amministrazione ai fini del riparto di giurisdizione.

2. Parimenti vanno disattese le eccezioni di parte reclamata circa la legittimazione attiva del reclamante e l'astratta ammissibilità del reclamo.

2.1. Circa la prima, basti qui richiamare quanto asserito dal giudice di prime cure: “il presente ricorso è qualificabile come atto di ordinaria amministrazione, atteso che il presente ricorso attiene alla gestione del diritto fondamentale dell’istruzione del minore, che non comporta alcun pregiudizio al minore (cfr Cassazione Civile 10930/2022). Invero, la Corte di Cassazione ha specificato nella sopra richiamata sentenza che: «in tema di rappresentanza processuale del minore, l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»”. Da ciò consegue che la legittimazione è piena non essendo necessaria alcuna autorizzazione del giudice tutelare affinchè un solo genitore compia un atto di ordinaria amministrazione, peraltro, nel pieno interesse del minore.

2.2. Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità afferente all’impossibilità di “impugnare” i provvedimenti resi dal giudice ex art. 669duodecies c.p.c.: basti qui il richiamo alla condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui «il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l’attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisoriaità e, quindi, non idoneo al giudicato» (Cass. civ. n. 10758/2019).

3. Il ricorso è infondato nel merito.

3.1. Nucleo essenziale delle censure del reclamante è, invero, l’inadempimento dell’ordinanza emessa da questo Tribunale il 3 settembre 2025, con la quale si imponeva alla scuola di attribuire entro il 15 settembre 2025 un insegnante di sostegno con i requisiti di legge, per il monte ore indicato nel PEI, da predisporre entro ottobre.

Più specificamente la radice del preteso inadempimento da cui discendono tortuose e sovrabbondanti inferenze è la seguente: l’istituto avrebbe scelto “un docente di sostegno” sprovvisto della qualifica richiesta perché “non specializzato nel sostegno”.

3.2. Orbene, in tema di inadempimento di un qualsiasi obbligo civilistico, devesi sinteticamente ricordare – essendoci molti contributi della dottrina e della giurisprudenza sull’argomento – che la valutazione dell’inadempimento consta di due elementi:

- a) quello “oggettivo” consistente nel mancato adempimento o nell’inesatto adempimento dell’obbligo;
- b) quello “soggettivo” costituito dalla colpa del debitore.

Solo alla presenza di entrambi gli elementi si consolida la fattispecie di inadempimento.

Misura della colpa – secondo un’espressione nota in dottrina – è la diligenza ex art. 1176 c.c., norma – valvola da leggersi in combinato disposto con l’art. 1174 c.c. e l’art. 1375 c.c., che prescrivono i doveri di correttezza e buona fede: tutte queste clausole riempiono di contenuto il concetto di *inesigibilità* della prestazione che non è solo “impossibilità oggettiva” derivante dalla carenza del nesso causale (vedasi, ad esempio, le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore), ma anche e soprattutto “impossibilità soggettiva”, da intendersi come *sforzo dell’homo eiusdem condicionis et professionis* nel caso concreto imponibile.

In altri termini, non c’è inadempimento se il debitore dimostra che ha fatto tutto il possibile per adempiere, alla stregua di un canone di valutazione che tenga conto sia della sua astratta categoria di appartenenza sia del caso concreto: il tutto in assoluta conformità con i valori costituzionali quali, in particolare, gli artt. 3, 13 e 41 che non potrebbero mai condurre l’interprete verso una nozione di adempimento “oltre ogni ragione”, cioè assoluto.

Tanto premesso, nel caso di specie, il reclamato ha dato la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere nel modo corretto.

Tale prova è rinvenibile in molteplici elementi di fatto:

- a) l’adempimento è stato tempestivo: nonostante il ristretto lasso concesso dal giudice di prime cure (solo 12 giorni), l’istituto ha provato di aver assunto una figura professionale;
- b) l’adempimento è stato il più esatto possibile nella contingenza storica e la scuola, pur privata, si è conformata nel modo più analogico possibile alle prassi delle scuole pubbliche.

Invero, va subito chiarito che le scuole paritarie, pur essendo inserite nel sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, rimangono enti privati e, come tali, non sono soggette agli obblighi pubblicistici di reclutamento del personale propri delle istituzioni scolastiche statali.

L'art. 33, terzo comma, Cost., nel riconoscere la libertà di organizzazione delle scuole non statali, attribuisce a tali enti una autonomia privata esponenziale, che si manifesta anche nella libertà di scegliere il personale secondo regole privatistiche.

La stessa L. 62/2000, nel disciplinare le condizioni per il riconoscimento della parità, non prevede affatto l'obbligo di attingere alle graduatorie pubbliche (GAE o GPS), le quali costituiscono strumenti selettivi propri esclusivamente del personale docente delle scuole statali (artt. 399 ss. D.lgs. 297/1994; O.M. annuali sulle GPS, applicabili solo alle istituzioni statali).

Ne discende che le scuole paritarie non sono tenute a reclutare il personale mediante procedure pubblicistiche, potendo invece procedere con contratti di diritto privato, secondo criteri autonomamente determinati e senza vincolo di graduatoria.

Tale assetto è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che qualifica le scuole paritarie come soggetti privati integrati nel sistema nazionale, ma non per questo soggetti alle regole concorsuali proprie della pubblica amministrazione [v. Cass., S.U. n. 10821/2014, secondo cui «in materia di istruzione scolastica, come si desume dall'art. 33, terzo comma, della Costituzione, il riconoscimento della parità delle scuole private (cosiddette "parificate") è subordinato al loro impegno - discendente direttamente dall'art. 33 Cost., nonché dall'art. 4 della legge 16 marzo 2000, n. 60, e dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attuativi del principio costituzionale - di rendere all'utenza scolastica tutti i servizi educativi, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti disabili, senza oneri a carico dello Stato, nei cui confronti, pertanto, non è configurabile alcun diritto al rimborso delle spese sostenute, in assoluta autonomia e senza alcun controllo pubblico, incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno»].

Ciò non significa, tuttavia, che il reclutamento sia privo di vincoli: resta fermo l'obbligo di garantire che il personale in servizio sia in possesso dei titoli di studio e delle qualificazioni minime prescritti dalla legge, in particolare:

- il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria, quando richiesto;
- l'eventuale specializzazione sul sostegno per i posti di sostegno (art. 12, D.lgs. 66/2017), salvo la possibilità – residuale e da motivare – di personale privo di specializzazione nei limiti consentiti dall'art. 14, comma 6, L. 104/1992.

In definitiva, l'unico vincolo gravante sulle scuole paritarie non riguarda la procedura di selezione, ma la conformità dei titoli del personale agli standard minimi normativamente previsti.

Precisamente, l'art. 14 L cit. stabilisce che «l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati».

La prova della carenza di docenti di sostegno specializzati è stata fornita: in particolare, dall'allegato (n.19) intitolato “decreto di pubblicazione del bollettino” a firma del direttore generale dell'ufficio X ambito territoriale di Salerno (struttura decentrata del Ministero dell'Istruzione), emerge chiaramente che alla data del 15.12.2025 (data concomitante al periodo di assunzione del primo trimestre dei docenti in tutte le scuole), su cattedre astrattamente destinate ad ADAA, cioè docenti di sostegno specializzati, sono stati assunti a tempo determinato docenti AAAA, cioè senza specializzazione ma meri laureati.

Parimenti, lo stato emergenziale della carenza di docenti di sostegno e, più in generale, della difficoltà nel reperire personale abilitato nell'area 0-6, trova ulteriore conferma nella legislazione più recente.

Il D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, all'art. 7, ha infatti esteso sino agli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027 la possibilità – già prevista negli anni precedenti – di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, in mancanza di docenti abilitati, e ciò in via espressamente straordinaria ed emergenziale (v. art. 2ter del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22).

Così, astrattamente, rispetto al debitore-*modello*, la colpa dell'inesatto adempimento già non è rinvenibile.

Essa, del resto, non sussiste neppure in concreto: invero, l'Istituto ha dato prova di aver assunto, nel pur breve tempo, il candidato con la qualifica più idonea tra quelli che avevano presentato messe a disposizione (cd. MAD). Sono stati, infatti, depositati i vari *curricula* analizzati e l'educatrice scelta è laureata magistrale nella materia più affine a quella richiesta per lo svolgimento del sostegno nella scuola dell'infanzia (cioè laurea magistrale LM85bis + TFA infanzia mentre l'assunta ha laurea LM85).

Peraltro, nelle note di trattazione scritta, il reclamante, a p. 10 e 11 analizza sinteticamente tutti i *curricula* (8), confermando che, in effetti, non v'erano MAD di docenti specializzati.

Deve, poi, stigmatizzarsi che il precedente citato dal reclamante sull'applicazione della norma del D.L. cit, vale a dire la sentenza della Corte di Cassazione n. 32632/2023 (Sez.

Lavoro, pubblicata il 23 novembre 2023), on riguarda il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, né l'art. 7, comma 1, che modifica l'art. 2-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22. La pronuncia si concentra invece su un caso di mobilità professionale di un'insegnante di sostegno, e afferma il seguente principio di diritto: «ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di servizio effettivo di ruolo di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975, deve essere computata anche l'anzianità maturata dall'insegnante di sostegno sulla base di precedenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa».

Anzi, con il precedente in questione, la Corte ha chiarito che, anche nel settore pubblico, la normativa in tema di insegnamento di sostegno, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle relative cattedre, a) non richiede come requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, che costituisce un mero titolo di precedenza; b) valorizza il solo possesso del titolo di studio; c) riconosce il servizio non di ruolo sulla base del solo titolo di studio, anche in assenza del diploma di specializzazione.

Quindi, la sentenza conferma che, anche in assenza del titolo di specializzazione sul sostegno, è possibile (in via residuale) l'assegnazione a cattedre di sostegno, e che tale servizio può essere riconosciuto ai fini della carriera.

Quanto, poi, al contratto firmato, anche questo era l'unico possibile stipulabile tra un educatore e una scuola privata, non essendo permesso al privato, come al pubblico, di esercitare un potere autoritativo per riqualificare un rapporto giuridico sub specie di “docenza di sostegno”.

Eppure, poiché il contratto prevede 25h settimanali di attività sostegno, esso garantisce un livello di tutela pari a quello riconoscibile nella scuola pubblica (standard: 25h settimanali).

3.3. Infine, va sottolineato che la scuola ha anche provveduto alla redazione del PEI, che nella fase cautelare non era ancora presente.

3.4. È possibile, dunque, concludere che l'Istituto non può considerarsi inadempiente sul piano soggettivo perché non solo ha fatto quanto possibile, in un ristretto lasso di tempo (12 gg), per assumere una figura professionale che avesse le caratteristiche per svolgere attività di sostegno, ma soprattutto perché si è adeguata, quanto più possibile, pur non essendone del tutto obbligata, alle buone prassi, alle circolari e alle modalità di assunzione praticate anche nel settore pubblico.

Così comportandosi si è posta nello standard di tutela dei diritti fondamentali del disabile, realizzando il cd. accomodamento ragionevole.

La Scuola, tra scegliere di fornire una figura professionale di sostegno all'alunno non specializzato e scegliere di attendere – anche mesi – per l'assunzione di una figura specializzata, ha coscientemente scelto di adempiere per non lasciare il minore privo di tutela e, soprattutto, di “sorveglianza”.

Il minore è, infatti, inserito in un contesto scolastico, in una comunità educante, ricca di persone altamente specializzate, è seguito – non da un solo docente – bensì da un intero consiglio di classe che lo valuterà secondo il suo impegno e le sue aspirazioni.

La scelta della scuola è stata equa e proporzionata (v. in ambito CEDU *Çam c. Turchia*, 2016; *Enver Şahin c. Turchia*, 2018; *Stoian c. Romania*, 2019; *G.L. c. Italia*, 2020 e v. in ambito CGUE *HK Danmark*, 2013; *Nobel Plastiques*, C-397/18, 2019).

3.5. Ogni altra doglianaza è dunque assorbita.

3.6. Quanto specificamente al parere *pro veritate* presentato dal prof. Pavich, esso non risulta allegato agli atti, sicchè anche la CTP della dott.ssa Scarcella appare irrilevante. Del resto, i registri compilati dai docenti hanno fede privilegiata e, pertanto, fanno fede fino a querela di falso, che, allo stato, non è documentato essere stata proposta (v. Cass. pen. Sez. 5 - , *Sentenza n. 47241* del 02/07/2019).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate con attribuzione al procuratore antistatario nella misura media tra medi e massimi in considerazione delle lunghe memorie depositate dal reclamante nonché dell'elevato numero di atti allegati (DM 55/14 e succ. mod., valore indeterminabile complessità media, minimi).

Inoltre, il reclamante va condannato al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

1. rigetta il reclamo;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte reclamata, con attribuzione al suo procuratore antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 3.320 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo

unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Il Giudice
dott. Francesco D'Amato

Il Presidente
dr. Elvira Bellantoni